



Comune di San Sperate
Provincia di Cagliari
UFFICIO DEL SINDACO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Vista la legge 10 aprile 1951, n° 287 sul “Riordinamento dei Giudici di Assise” e la legge 27 dicembre 1956, n° 1441.

RENDE NOTO

Coloro i quali hanno i requisiti prescritti per essere nominati Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Appello ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge suindicata, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, debbono, entro il mese di luglio prossimo, produrre istanza al competente Ufficio Comunale per essere compresi negli elenchi, allegando i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

San Sperate, 01 Aprile 2017

Il Sindaco
Enrico COLLU

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N° 287

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.

I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l’Ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.